

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21043 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CRUCITTI ROBERTA

Data pubblicazione: 18/10/2016

ORDINANZA

sul ricorso 6469-2012 proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ elettivamente
domiciliato in Roma ██████████ i, ██████████ rappresentato
e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati MONICA ██████████
██████████ e RAFFAELE ██████████ giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro


AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 49/9/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA-SEZIONE DISTACCATA di SALERNO,
depositata il 19/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/07/2016 dal
Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

C.U. + C.D.



1065
16


Come in Ordinanza - copie in allegato

evidente di esercizio organizzato e proficuo dell'attività professionale, anche a giudicare dalle somme chieste a rimborso), non solo si discosta da tale principio laddove dà rilevanza alla presenza di un dipendente ed all'entità delle somme richieste a rimborso, ma soprattutto, è insufficiente laddove non spiega in alcun modo perché i beni strumentali utilizzati eccederebbero il minimo indispensabile, secondo *l'id plerumque accidit*, per l'esercizio della professione.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania perché si adegui al superiore principio fornendo congrua motivazione e regoli le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.



Stampa illeggibile in margine destro